

VITTORIO EMANUELE II
RE DI SARDEGNA
DI CIPRO E DI GERUSALEMME
ec. ec. ec.

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Nostri Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato al Parlamento Nazionale.

Articolo unico

Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intera esecuzione al trattato di Commercio e di Navigazione concluso a Vienna addi diciotto Ottobre 1851 con Sua Maestà l'Imperatore d'Austria ed alla relativa convenzione conclusa a Torino addi ventidue Novembre 1851 per reprimere il contrabbando nel Lago Maggiore e nei fiumi Ticino e Po. Dat in Torino addi 26 Novembre 1851.

[Handwritten signature]

Aglio 1851

N.º 97.

Trattato di navigazione e commercio
convenzione coll' Austria
e relativa convenzione relativa per
reprimere il contrabbando sul
Lago Maggiore e sui fiumi Ticino
e Po.

Comitato del 26 g^{no} 1891.

Relazione



1

1790

Signori Deputati

Il 5° articolo addizionale del trattato concluso il 6 Agosto 1849 tra l' Austria e la Sardegna stabilisce:

» Les deux hautes Parties contractantes, désirant
» donner plus d'étendue aux relations commerciales entre les
» deux Pays, s'engagent à négocier prochainement un traité
» de commerce et de navigation sur la base de la plus
» stricte réciprocité, et par lequel leurs sujets respectifs seront
» placés sur le pied de la nation la plus favorisée.»

Qualora anche non si fosse da ambe le parti preso un tale impegno, l'interesse ben inteso de' due Paesi lo avrebbe consigliato. Infatti si ebbero più volte a ricevere per parte della Marineria e del Commercio Nazionale pressanti istanze sulla necessità di addivenire ad un accordo commerciale coll' Austria.

Il Governo del Re si applicò a studiare questa questione, e, per non dipartirsi dall'uso costantemente seguito, consultò le Camere di Commercio di Torino, di Genova, di Chamberì, e di Aizza, le quali con estesi e ragionati rapporti sparsero molta luce su questa materia.

Si fu nel mese di Gennaio 1850 che appoggiato a studj preliminari, ed ai pareri delle dette Camere di Commercio, il Ministero nominò una Commissione di 7 membri con incarico di coordinare tutti i materiali che si possedevano, di esaminarne il valore e l'applicabilità, e di preparare gli elementi di discussione d'un progetto di Trattato, tostochè venisse presentato

45

Dal Governo Austriaco. Nelle sue sedute del 28, 29, e 31 Gennaio questa Commissione fissava alcuni principii generali che il R. Governo adottò come norma delle sue trattative. Se non che allorché la Commissione stabiliva quelle massime era tuttora in vigore presso di noi un sistema economico diverso dall'attuale. I diritti differenziali non erano stati peranco aboliti e nessuna modificazione era stata apportata alle tasse di navigazione ed al sistema daziario. Per altro il Ministero avea già nominato delle Commissioni speciali che si occupavano di questi progetti di riforma.

L'Austria stava pure studiando da canto suo una riforma daziaria, anzi per lei il lavoro era più complicato, perchè trattavasi da un lato di abbattere le varie barriere doganali esistenti nell'interno della Monarchia, e dall'altro di avvicinare, per quanto era possibile, i suoi sistemi daziarî a quelli dei paesi Germanici e dei vicini.

In tale stato di cose le nostre trattative dovettero per qualche tempo rimanere sospese. Ilabile negoziatore sig. Conte Adriano di Revel si limitò in quel periodo a seguire attentamente le varie fasi delle questioni economiche nel Consiglio del Governo Austriaco, e ad informare il R. Governo del corso dei lavori che andavano di mano in mano pubblicandosi in Vienna per parte della Commissione incaricata del progetto di riforma doganale.

Con maggiore celerità si procedeva da noi a tutte quelle riforme che furono successivamente oggetto delle illuminate vostre discussioni, e che riportarono quindi la sanzione del Parlamento.

Il già citato trattato di Milano stabiliva nello stesso articolo che le due Parti contraenti avrebbero studiato i mezzi di appor-
tare alla già esistente Convenzione per la repressione del contrabbando

quelle modificazioni che l'esperienza avrebbe dimostrate vantaggiose; intanto prolungava di due anni, cioè fino al 30 Settembre 1851 la detta Convenzione).

Il Governo del Re che aveva a cuore di modificare alcune clausole, le quali nella loro applicazione avevano prodotto degli inconvenienti, informava con Nota del 17 Maggio 1851 la Legazione Austriaca di questo suo desiderio, come pure dell'esser egli pronto a mandare ad effetto il disposto del 2^o alinea dell'articolo 5^o addizionale del Trattato di Milano, coll'incaricare in plenipotenziario di procedere d'accordo col Rappresentante del Governo Austriaco alla stipulazione di una nuova Convenzione. Il Governo Austriaco mandava i pieni poteri al Sig. Conte di Appony, e S. M. onorava de' suoi il Sig. Cav.^{re} Librario Senatore del Regno. Siccome si era convenuto che queste due Convenzioni, tutte che negoziate in diversi luoghi e da differenti Plenipotenziarii, dovessero essere poste in esecuzione nel tempo stesso ed essere per così dire parte integrante l'una dell'altra, si facevano procedere di pari passo l'una in Vienna, e l'altra a Torino.

Primo a concludersi fu il trattato di Commercio, che ho l'onore di sottoporre al vostro esame, ed il quale forma l'oggetto delle seguenti spiegazioni.

Senza ripetere alle Signorie Vostre i varii pareri delle quattro Camere di Commercio e della Commissione stabilita in Torino, dirò che tutti questi onorevoli Consessi consideravano nei principii seguenti:

- 1^o Chiedere all'Austria contro reciprocità la perfetta libertà di Commercio e di Navigazione nei rapporti tanto diretti, quanto indiretti.
- 2^o Ottenere l'assicurazione che i dazii imposti dall'Austria sulle merci introdotte per le sue frontiere di terra limitrofe alle nostre non sarebbero in alcun tempo maggiori di quelli che colpiscono le stesse mercanzie

introdotta per la via di mare.

3° Chiedere all' Austria la congiunzione delle strade ferrate Sarde colle Lombarde.

4° Procurar di ottenere una diminuzione di dazii su d' alcuni generi di produzione nazionale, e specialmente sui vini, sui risi, sugli olii e sui bestiami.

5° Rendere più facili i rapporti di frontiera collo stabilire delle agevolzze sull' introduzione dei prodotti dei terreni limitrofi, e col definire i diritti che competono ai sudditi misti.

Altri saggi suggerimenti di minor momento furono dati al R. Governo, dei quali egli tenne il debito conto per quanto da lui dipese, come le SS. VV. potranno scorgere dall' esame del trattato.

Le poche parole del preambolo spiegano bastantemente lo spirito di liberalità di cui s' informa il trattato stesso, cioè perfetta uguaglianza, trattamento reciproco sul piede delle nazioni le più favorite, ed agevolzze daziarie.

L' articolo I consacra la libertà di Commercio e di navigazione, e garantisce ai cittadini de' due Paesi tutta la protezione per l' esercizio delle loro industrie e dei loro traffichi.

L' articolo II concerne specialmente i commessi viaggiatori che visitano di passaggio le fiere ed i mercati, classe operosissima di individui, che prepara il campo alle grandi speculazioni, e che non avendo altro capitale che quello della propria attività e del credito non potrebbe essere assoggettata a tasse e ad imposte come negozianti e capitalisti stabiliti sul luogo. Nell' esentare i commessi viaggiatori Austriaci dalle tasse industriali, non abbiamo fatto che applicar loro l' articolo IX della Legge recentemente da Voi sancita sulle professioni ed arti liberali, e sull' industria e Commercio.

L'articolo III fa parte di quasi tutte le Convenzioni fra paesi inciviliti. Egli è naturale che i cittadini d'un paese siano esenti dal servizio militare d'un paese straniero, come è pur naturale che vivendo egli sotto l'egida della buona fede e dell'ospitalità non si trovino esposti a visite domiciliari ed a perquisizioni vessatorie.

L'articolo IV consacra il diritto di testare, donare, e trasmettere la proprietà sotto qualunque forma, stabilisce delle norme conservatrici in caso di assenza degli eredi, e sanziona l'abolizione dei vecchi diritti d'albinaggio.

Nell'articolo V è rimossa una delle difficoltà che anticamente s'incontravano nei paesi esteri, quella cioè di doversi servire nelle contrattazioni di certi agenti o fattori speciali, i quali per la privativa di cui godevano rendevano spesso difficile e dispendioso l'esercizio della loro opera. È sanzionato in questo stesso articolo il diritto del libero accesso ai tribunali per la difesa dei propri interessi.

L'articolo VI consacra nella più ampia forma la libertà di commercio marittimo e terrestre, come l'articolo VII consacra la perfetta assimilazione reciproca al trattamento nazionale in favore delle due bandiere. Questi due articoli formano la base del trattato, e siamo convinti che il Parlamento Nazionale applaudirà a questo principio che mette fine alle restrizioni fin qui praticate e delle quali il commercio nazionale ha risentito per tanto tempo i danni.

Le riserve formulate nell'articolo VIII sul cabotaggio e sulla pesca sono, come voi lo sapete, comuni a tutti gli accordi fin qui conclusi, come è comune la clausola ampliativa dell'articolo IX che stabilisce la libertà del commercio di suolo.

Nell'articolo X sono contenute tutte le garanzie che i principii dell'umanità accordano ai naufraghi ed ai loro averi negli infortunii di mare. Soccorsi dell'autorità locale, intervento dei Consoli

nazionali, assistenza dei Magistrati, ed immunità daziarie, tutto vi è contemplato nel senso il più favorevole alle vittime del naufragio.

Voi vedrete pure con soddisfazione, non ne dubitiamo, che in un trattato cotanto inteso a facilitare la Navigazione abbiamo seguiti i principii adottati recentemente da molte Nazioni, quello cioè di ammettere le carte dei bastimenti a far fede dell'entità del loro tonnello, e della loro nazionalità, come fu sanzionato dall'articolo XI. Presso alcuni Paesi vige ancora l'uso di non riconoscere legale il diritto di bandiera senon quando l'equipaggio del bastimento è composto d'una data proporzione di marinaj di una tal nazione. Così pure non si presta fede legale alle cifre delle carte di bordo per fissare il tonnello, ed applicarvi i diritti corrispondenti, il che trae dietro la necessità di verificare la nazionalità dell'equipaggio e di procedere a nuove stanzature, entrambe misure fiscali, e poco conciliabili colle facilitazioni dei movimenti marittimi.

Soggetto d'importantissime comunicazioni a quest'onorevole Consesso saranno fra brevi due articoli XII, e XIII. Ogni convegno coll'Austria sarebbe sterile ne' suoi risultati se il R. Governo non pensasse seriamente ad accelerare le comunicazioni coi mercati del Regno Lombardo Veneto mediante la navigazione del Po e le strade ferrate.

Son è qui ancora il luogo di scendere a minuti ragguagli su questi due punti vitali; crediamo per altro nostro dovere il dirvi che il Ministero prima di prendere in massima questi impegni si è circondato dei lumi di persone competenti, e che prima di procedere ai particolari di questi accordi studierà col massimo impegno gl'interessi dell'agricoltura, dell'industria, e del Commercio delle varie provincie dello Stato.

Noi entriamo ora ad esaminare una delle parti più interessanti di questo accordo, cioè le riduzioni daziarie che ci abbiamo fatte a vicenda. Da lungo tempo i proprietari vinicoli del Piemonte

si lamentavano dell'eccessivo dazio di Aust. L. 10, 70. al quintale metrico sporcio che colpiva i vini nazionali nella loro introduzione in Lombardia. Noi non abbiamo mancato di far sentire all'Austria che questo dazio quasi proibitivo era un ostacolo alla facilità degli scambi tra le due popolazioni limitrofe; Le abbiamo provato che un dazio tanto elevato favoriva le illecite speculazioni della frode, a danno dell'onesto negoziante, ed abbiamo chiesto una riduzione del 50 p.%. E' Superfluo il dirvi che e' appunto su quest' articolo che abbiamo specialmente insistito, come e' pure superfluo lo esporvi le tante ragioni che con una prolungata corrispondenza abbiamo messo in campo. I negozianti Austriaci opposero altre ragioni desunte dagli interessi di alcune provincie dell'Impero, e non fu possibile per noi d'ottenere una riduzione maggiore di Aust. L. 3.70 per quintale metrico sporcio. Ciò non ostante, stabilito qual' e' dal trattato il dazio su questo nostro prodotto, presenta una riduzione di quasi 35 p.%, la quale combinata coi mezzi accelerati di trasporto che ci lusinghiamo avere fra breve, produrrà, lo speriamo, non lieve vantaggio all'agricoltura nazionale.

Un'altro prodotto dell'agricoltura nazionale sottoposto ad un dazio esorbitante in Lombardia, si era il riso. Dal momento che vedemmo non poter ottenere sui vini un maggiore ribasso, ^{chiedemmo} ~~ne avevamo~~ ~~chiesto~~ uno sensibile sui risi. L'Austria ci aveva offerto di portarci ^{da} ~~da~~ L. Aust. 4.50, a L. Aust. 2.50 il ~~dato~~ dazio sui risi vestiti. Noi trovammo questa riduzione illusoria perchè non sogliamo portare risi vestiti in Austria, ed anche portandoli non vi avremmo trovato alcun vantaggio a cagione del loro peso specifico. Dovemmo perciò chiedere all'Austria un maggiore ribasso, rammentandole che converrebbe fare qualche riduzione anche per i risi bianchi. Il governo Austriaco si oppose ad ogni riduzione su questi ultimi in nome dei

proprietarii delle risaje lombarde, i quali hanno macchine per le ripuliture del riso, ma sulle energiche istanze del nostro abile negoziatore ridusse il dazio sui risi vestiti ad Aust: £. 1.50 il quintale metrico netto, il che rappresenta un ribasso del $66\frac{2}{3}\%$.

Un'altra riduzione vantaggiosa alla pastorizia piemontese si è quella della riduzione di dazio sui piccoli manzi portati da £. Aust: 6 a £. Aust: 1.25 per capo.

Ad onta delle nostre istanze non ci fu possibile il conseguire veruna diminuzione rispetto agli olii. L'Austria non volle accondiscendere su quest'articolo, dal quale ritrae un notevole provento, a motivo che le riduzioni accordateci avrebbero dovuto estendersi agli olii del Regno di Napoli, che sono importati nei domini Austriaci in molto maggior copia dei nostri.

Il paragrafo 4° ci rassicura contro il timore che l'Austria possa mai stabilire per le frontiere di terra dazii maggiori di quelli che si percepiscono sulle frontiere marittime; garanzia, la quale, come Voi vedrete, è ancora più esplicitamente espressa in un paragrafo dell'articolo XV. Non ~~esistono, come Voi sapete, in~~ ~~nessuna delle frontiere Austriache~~ ~~di terra~~ dazii diversi fra le frontiere di terra e quelle di mare, come ~~trovansi~~ ^{trovansi} stabiliti in altri paesi, ^{è specialmente in Spagna} ma nella sua sollecitudine per la prosperità della navigazione nazionale incumbere al R. Governo il dovere di premunirsi contro questa eventualità. Il porto di Genova chiamato dalla sua posizione geografica ad avere la sua parte nell'approvvigionamento dei mercati delle provincie lombarde e delle Venete, vi scorgere un nuovo elemento di stabilità pel suo commercio.

Non isfuggirà alla vostra sagacità di quale importanza

sia per noi il concorrere a provvedere quei paesi dei vari prodotti dell' America, come Zuccheri, Caffè e cotone, atti a dare tanto alimento alla nostra marina. Nell' esporvi queste nostre speranze noi non intendiamo, o Signori, di ridestare pensieri di rivalità commerciale; noi anticipiamo anzi coi nostri voti il momento in cui, compiuta la linea delle strade ferrate, anche Venezia e Trieste potranno concorrere a fornire i nostri mercati delle ricche merci d' Oriente. I tempi delle meschine gelosie commerciali sono passati; il farli rivivere sarebbe tanto immorale quanto dannoso ai nostri interessi. La prosperità di Trieste e di Venezia contribuisce ad accrescere la nostra. Anche in quelle città noi abbiamo dei nazionali Stabilimenti, che mantengono un traffico attivo colla loro patria. I naviganti dell' Adriatico affluiscano pure numerosi nei nostri porti; essi daranno maggiore operosità al nostro commercio, ed i naviganti Sardi frequenteranno in non minor numero le coste dell' Adria. Tutto a tutti; libera concorrenza; ecco i nostri principj.

Siccome la riforma della tariffa Austriaca trovasi ancora allo stato di progetto, noi dovevamo premunirci contro il pericolo di veder aumentati i dazii sopra certi articoli di produzione nazionale che introduciamo in Austria. Abbiamo quindi creduto prudente il fissare sin d' ora sovra alcuni di questi articoli il maximum del diritto cui possono andar soggetti per tutta la durata del trattato. La cifra di questo maximum l' abbiamo desunta dal nuovo progetto di tariffa stampato per ordine del Ministero del Commercio in Vienna, progetto che offre in confronto della tariffa attuale modificazioni sensibili, sebbene non tanto estese quanto le condizioni attuali del nostro commercio avrebbero potuto richiedere. Noi speriamo anzi, che questo Stato vicino vorrà col tempo por mano ad una seconda riforma

nel suo sistema daziarario, approssimandosi a quella da noi recentemente operata che in così breve periodo ha già portato tanto vantaggio al nostro commercio interno.

Per altro uno fra gli articoli su cui l'Austria ha operato una ragionevolissima riduzione si è l'olio per fabbrica portato da S. Aust. 3. 3/4 a Kreuzer 45.

Avremmo veduto volentieri, come già vi dicevamo, applicare questo principio agli olii fini, ma i reclami di alcune provincie Dalmate ed Istriane fecero forse sospendere le buone disposizioni del gabinetto Austriaco a questo riguardo, ed invece d'una riduzione, si operò nel nuovo progetto un sensibile aumento di dazio.

Passando ora alle concessioni da noi fatte all'Austria, devo prima d'ogni altra cosa esporvi che l'articolo V addizionale del trattato di Milano dava ai plenipotenziarii Austriaci qualche fondamento a reclamare il trattamento della nazione più favorita, e quindi l'applicazione di tutti i favori accordati al Belgio, alla Francia, ed all'Olanda coi trattati successivamente conclusi con queste nazioni. Dico, dava qualche fondamento, perchè noi potevamo forse desumere da circostanze sviluppatesi posteriormente al trattato di Milano ragioni plausibili per combattere le persuasioni dei plenipotenziarii Austriaci. Ma noi bilanciando gli interessi del nostro commercio, volevamo un trattato sopra basi larghe e liberali, e non volevamo arrestarci a mercanteggiare per mesi interi piccole concessioni, che gli interessi ben intesi degli Austriaci stessi li porteranno, ^{per} un giorno ad accordarci. Le estese e giornalieri relazioni del nostro commercio con quello del Regno Lombardo-Veneto, i nostri rapporti che vanno ogni giorno crescendo col porto di Trieste, ci consigliavano a non negare a quei popoli trafficanti e a noi limitrofi i vantaggi che abbiamo accordato a paesi lontani.

Non abbiamo dunque esitato ad accordar loro mediante il paragrafo 6^o dell' articolo XIV tutti i favori da noi finora accordati agli altri.

I Plenipotenziarii Austriaci nel loro progetto di trattato ci avevano chiesto una sensibile diminuzione di dazio su tutti i molteplici tessuti di lana sodati, sui cavalli fini, e sulle chimaglierie in generale. Questi negozianti nel farci una tale domanda s'appoggiavano su d'un argomento che parve a noi piuttosto specioso, ma che può essere plausibile presso chi cerca promuovere gl'interessi del proprio paese. Essi dicevano che la Sardegna avendo ad ogni trattato fatto qualche nuova speciale concessione, non poteva esimersi dal farne qualcuna per l'Austria, salvo poi a generalizzarla per tutti gli altri paesi. Il nostro Plenipotenziario rispose che questa osservazione non era del tutto fondata, che nulla, per esempio, avevamo concesso di speciale per l'Inghilterra, se non di applicarle i favori già accordati alla Francia ed al Belgio, che all'Olanda avevamo esteso la riduzione sui formaggi fatta alla Svizzera, e che ora essendo noi disposti ad accordare all'Austria il complesso di tutti i favori conceduti alle altre Nazioni, essa veniva a profittare dei vantaggi speciali che si erano fatti ad ognuna. I Plenipotenziarii Austriaci insistevano, dicendo, che in tal caso, siccome noi estendevamo all'Austria tutti i favori sovraaccennati, l'Austria si debbitava completamente verso di noi coll'estendere il trattamento della nazione più favorita, e chiedevano in seguito a qual titolo noi ci facevamo a reclamare una diminuzione di dazio sui vini, sui risi, etc. &c. Per non fermarci di troppo in una questione pregiudiziale, che sarebbe forse lungo tempo rimasta indecisa, noi abbiamo creduto autorizzare il Sig. Conte di Revel a consentire alle riduzioni portate ai paragrafi 7, 8, 9. Sulle coperte di borra di lana, sui fornerenti da tiro, e sulle mercerie comuni di legno oggetti d'una discreta importanza per il

commercio Austriaco, i quali non fanno certo concorrenza coll'industria nazionale, e che potevano essere sollevati da una parte di dazii senza pericolo per le nostre finanze.

Col paragrafo 10: del citato articolo ci impegniamo per tutta la durata del trattato a non aumentare il dazio su alcuni oggetti di produzione Austriaca. Nel contrarre quest'impegno abbiamo esaminato lo spirito della nostra legislazione daziarica, la quale, qualora dovesse subire un cambiamento, tenderebbe piuttosto a progredire, che a retrocedere.

L'articolo XV stabilisce un principio comune a quasi tutti i trattati, ma il R. Governo ha creduto interpretare i voti della Nazione nel dare a questo principio stesso una estensione che non ha avuto finora. Voi sapete, o Signori, che nell'impegnarsi ad estendersi reciprocamente i vantaggi che per l'avvenire una delle due parti contraenti può trovarsi disposta ad accordare ad un paese terzo, solasi sempre apporvi la condizione del titolo gratuito od oneroso. - Questa clausola condizionale dava spesso luogo a dissentimenti; si dovea dapprima giustificare l'esistenza della gratuità o del compenso, si scendeva quindi a discutere sull'entità di questo compenso e sugli equivalenti, ^{rimanenti} ~~data~~ ordinariamente vittima di tali contese chi era maggiormente animato dal spirito di conciliazione. Sotto i sistemi restrittivi si possono conservare le antiche teorie, ma nello stadio in cui siamo ormai entrati, ogni riserva di tal natura è una anomalia. Noi abbiamo adunque promesso all'Austria l'applicazione di tutti i vantaggi che avremmo gratuitamente o no alle altre nazioni, ed essa si è impegnata a darci senza restrizione o compensi tutto quanto d'or innanzi accorda ad altri.

Le condizioni stabilite dall'articolo XVI servono a facilitare

i rapporti di frontiera. Questo articolo trova la sua analogia in una disposizione del trattato concluso recentemente colla Svizzera, per la quale furono tanto facilitate le relazioni fra i Comuni limitrofi.

Ma 7^o, — Noi non abuseremo dell'attenzione vostra, o Signori, col commentare gli articoli XVII, XVIII, XIX, e XX del presente accordo. Su questi articoli, come vedrete, è definita la giurisdizione dei Consoli, sono estesi i vantaggi del Trattato al Principato di Monaco, ed è fissata a cinque anni la durata del Trattato.

Nell'articolo XXI si riserva alle S. A. R. il Duca di Modena, ed il Duca di Parma la facoltà di accedere a questo trattato. Il Governo del Re è d'avviso che quanto abbiamo concesso all'Austria possa essere senza pericolo concesso a questi due Stati, ben inteso contro i corrispettivi che abbiamo ottenuti dall'Austria.

Nel termine fissato dall'articolo XXII fu ratificato da S. M. quest'accordo, ed il Ministero attendeva con impazienza il ritorno dei rappresentanti della Nazione per sottometterlo al loro illuminato esame.

L'articolo Separato del trattato non ci parve presentare alcun soggetto di obiezione. Voi ne esaminerete le clausole con quella sagacità e quel patriottismo che vi distingue, e noi ci lusinghiamo che coi vostri suffragii vorrete sanzionare un'opera che è frutto di lunghe negoziazioni, e degli sforzi zelanti del R. Rappresentante a cui fu affidata.

Il giorno 22 andante poi è stata sottoscritta in Torino fra il Sig. Conte d'Appony Plenipotenziario di S. M. S. e R. A., ed il Sig. Cav.^o Cibrario Plenipotenziario di S. M. la Convenzione sulla repressione del contrabbando.

I due ultimi alinea dell'articolo 5.^o addizionale del Trattato di pace concluso in Milano li 6 Agosto 1849, sono del tenore seguente:

» Dans le but de faciliter et de favoriser le commerce
» légitime aux frontières de leurs territoires, Elles / les deux hautes Par-
» ties contractantes / déclarent de vouloir employer mutuellement
» tous les moyens en leur pouvoir pour y supprimer la contrebande.
» Pour mieux atteindre ce but Elles remettent en vigueur la Con-
» vention conclue entre la Sardaigne et l'Autriche, le 4 Décembre 1834,
» pour deux ans à commencer du 1^{er} Octobre prochain, avec la condition
» énoncée à l'article 24 de ladite Convention, c'est à dire, qu'elle sera
» considérée comme renouvelée de deux en deux ans, à moins que
» l'une des deux Parties ne déclare à l'autre, trois mois au moins
» avant l'expiration de la période des deux années, qu'elle devra
» cesser d'avoir son effet.

» Les deux Parties contractantes s'engagent à
» introduire successivement dans ladite Convention toutes les
» améliorations que les circonstances rendront nécessaires, pour
» atteindre le but qu'Elles ont en vue. ».

Il Ministero avea più volte ricevuto dai Regii Supplicanti
di frontiera degli estesi rapporti sugli inconvenienti cui avea dato luogo
la rigorosa applicazione di quella Convenzione, e quindi non avea esitato
di denunziarla nel termine legale per addivenire alla conclusione di
un nuovo accordo, ed apportarvi i miglioramenti consigliati dall'esper-
rienza. La Camera di Commercio di Genova avea pure suggerito
questa misura, appoggiandola con alcune sagge riflessioni, delle
quali il Ministero non manco' di adottare in base lo spirito.

Il governo Austriaco per altro dava al senso del citato
alinea un' interpretazione diversa dalla nostra, e per miglioramenti
da introdursi nella nuova Convenzione intendeva stabilire misure
di sorveglianza più severe. Nel dibattersi di queste ragioni da una

parte e dall'altra il N.º Plenipotenziario ha avuto sempre in mira la dignità nazionale, e la necessità di evitare gli inconvenienti del soverchio contatto fra gli agenti subalterni degli uffici doganali limitrofi nel servizio promiscuo. Noi ci lusinghiamo che le riforme operate nelle tariffe austriache e nelle nostre, togliendo alla frode lo stimolo del guadagno, ne diminuiranno i tristi effetti, ed aspiriamo anzi al momento in cui i dazii, venendo ridotti ad una semplice misura di finanza, non lasceranno più margine alle illecite speculazioni del contrabbando.

Intanto il Parlamento vedrà con soddisfazione che questo nuovo patto abbia fatto scomparire quelle clausole, che per l'addietro furono sorgente di tanti malintesi, e, possiamo pur dirlo, di tanti incagli al movimento commerciale di frontiera.

Noi osserverete, o signori che tutta la parte che rifletteva le discipline del transito, l'unica che non abbia mai ingenerato inconvenienti, è stata festivamente riprodotta nel nuovo accordo, e vi convincete anzi che la facoltà riservata ai Governi di Modena e di Parma di accedere alla convenzione offre da questo lato alle nostre finanze una possente garanzia contro la frode.

Quanto ai rapporti giornalieri di navigazione sul Lago Maggiore, e sui due fiumi, il punto più spinoso delle trattative di era quello degli articoli 7.º e 13.º. Il Plenipotenziario Austriaco chiedeva il diritto di sorveglianza promiscua sopra tutto il lago, e sui fiumi Ticino e Po, comprensivamente alle isole ed ai mulini. Il solo confronto fra le due redazioni di questi articoli nell'antica e nella nuova Convenzione vi porrà in grado di apprezzare i vantaggi che abbiamo ottenuto.

L'aver fissato sulle rive del Lago Maggiore una distanza di 200 metri, nella quale è interdetto l'esercizio di questa sorveglianza promiscua, e l'aver restituito alla giurisdizione esclusiva del Paese,

cui appartengono, il controllo delle Sponde dei due fiumi e dei mulini, furono due successi, dei quali possiamo applaudirci.

La Convenzione che vi presentiamo, non è in fine, che una conseguenza degli impegni presi nel trattato di Milano, ed una modificazione a noi vantaggiosa della Convenzione del 1834. La Comera vi troverà un omaggio reso alla morale del traffico, il quale deve alimentarsi di attività e di buona fede, ma non deve mai speculare sulla infrazione delle leggi.

Nella lusinga che voi vorrete sanzionare queste due negoziazioni coi vostri suffragii, ho l'onore di presentarvi a nome del Re il qui unito progetto di legge:

olom

Trattato di Commercio e Navigazione
fra
la Sardegna e l' Austria

Trattato di Commercio e Navigazione
fra
la Sardegna e l'Austria.

Sua Maestà il Re di Sardegna
e Sua Maestà l'Imperatore d'Austria
desiderando facilitare ed estendere in modo
reciprocamente vantaggioso le relazioni
commerciali e marittime esistenti fra i
due Paesi mettendo le loro bandiere sul
piede d'una perfetta uguaglianza,
come pure i rispettivi sudditi sul
piede delle Nazioni la più favorita, e
riducendo scambievolmente le tasse doganali
sopra un certo numero di prodotti
naturali ed altri spediti o transitanti
dall'uno nell'altro paese, hanno convenuto
di aprire una negoziazione e hanno a
ciò nominato a loro Plenipotenziarii

Sua Maestà il Re di Sardegna
il signor Adriano Bhaou dei Conti di
Sovet Comendatore del suo Ordine dei

Santi Maurizio e' Vazaro, Gran Croce
dell'ordine di Cristo del Portogallo, suo
Inviato Straordinario e' Ministro Plenipo-
tenziario presso Sua Maesta' Imperiale
in S. Sede Apostolica, &

In Sua Maesta' l'Imperatore
d' Austria il Signor Felice Principe di
Schwarzenborg, Cavaliere Gran Croce degli ordini
S. R. di Leopoldo e di Francesco Giuseppe,
Cavaliere dell'ordine S. R. militare di Maria
Teresa, insignito delle Croci del merito e
dei servizi militari & & S. R. Ciambellano,
Consigliere intimo attuale, Generale Maresciallo,
Proprietario del Reggimento Fanti N.º 21,
suo Ministro Presidente, e Ministro della
Casa Imperiale, e degli affari esteri,

ed il Signor Andrea Cavaliere di
Raumgartner, Cavaliere dell' S. R. ordine di
Leopoldo & Dottore in Filosofia, Professore
dell' Accademia Imperiale delle scienze in
Vienna, S. R. Consigliere intimo attuale,
suo Ministro del Commercio, industria,
e pubbliche costruzioni;

Il quali dopo avere scambiati i
loro Pieni Poteri ed averli riconosciuti in
buona e debita forma hanno convenuto gli
articoli seguenti:

Articolo 1°

Vi sarà reciproca libertà di commercio, e di navigazione fra l'Impero d'Austria ed il Regno di Sardegna. I sudditi di ognuna delle altre Parti contraenti avranno, ^{reciprocamente} la piena libertà di viaggiare, di residenza e di fare delle comprate e delle vendite in tutta l'estensione del territorio dell'altra, e godranno in affari di commercio e d'industria, sottoponendosi alle leggi ed ordinanze ivi vigenti, della stessa protezione, e degli stessi diritti, privilegi, libertà, favori, ed immunità di cui godono o godranno gli abitanti del paese; ne saranno medesimi obbligati sotto verun pretesto a pagare perciò altre o più elevate tasse ed imposte che quelle cui vanno ed andranno soggetti i nazionali.

II

I sudditi di ognuna delle altre Parti contraenti, i quali, secondo le leggi dello Stato cui appartengono, avendo pagato le imposte e tasse stabilitevi hanno in uso il diritto di frequentare le fiere ed i mercati, di fare delle comprate per i bisogni della propria arte ed industria, e di girare nel paese per ricoveri delle commissioni portandovi o no

seco delle nostre, godranno dello stesso diritto nel territorio dell'altra, senza pagare tasse od imposte per i loro esercizi, e senza essere sottoposti ad altre restrizioni che a quelle cui andranno soggetti gli abitanti del Paese abilitati agli esercizi medesimi, ben inteso però che non sia loro concesso di portare seco delle merci destinate od atte alla vendita.

III

I sudditi di ognuna delle Alte Parti contraenti saranno nei paesi dell'altra esenti da qualunque servizio militare sia per terra, sia per mare, sia nella milizia o nella guardia nazionale, e non potranno essere appoggati per le loro proprietà mobili ed immobili ad altre incumbenze, restrizioni, tasse, od imposte che a quelle cui saranno sottoposti i nazionali. Saranno anche esenti da prestiti forzosi e da ogni contribuzione straordinaria, purché non siano generali e stabiliti per legge. Le loro abitazioni, i magazzini e tutto ciò che ne fa parte, e loro appartenenti per oggetti di commercio o di residenza saranno rispettati, e non saranno soggetti a visite o perquisizioni refrattorie; non

11

potrà farsi alcun esame od ispezione arbitra-
ria delle loro carte, libri e conti Commerciali,
né potranno tali operazioni praticarsi
altrimenti che qualora ed in quanto ciò
sia ammesso o regolato dalle leggi alle
quali s'anno soggetti i nazionali.

IV

I sudditi di ciascuna delle Altre
Parti Contraenti potranno liberamente
disporre per testamento, donazione, cambio,
vendita, o altrimenti di tutti i beni che
potessero acquistare e possedere legalmente
nei paesi dell'altra, e quelli che li
rappresentano secondo le leggi, quantunque
sudditi dell'altra Parte, potranno ereditare
siffatte proprietà sia per testamento, sia
ab intestato, e prenderne possesso secondo le leggi,
e si potranno disporre, come meglio loro
piacerà pagando soltanto le imposte, tasse ed
altri Diritti, a cui in simil caso saranno
per i soggetti gli abitanti ed paesi ove le
dette proprietà esistono. Nel caso di assenza
degli eredi sarà seguita la stessa regola
che in simile caso è prescritta riguardo
alle proprietà degli indigeni, fino a tanto
che gli avuti Diritti abbiano fatto le

necessarie disposizioni per medesimo proposito.

Qualora nelle contestazioni si divergano fra diversi pretendenti riguardo al diritto su tali proprietà, essi dovranno risolversi dai tribunali competenti secondo le leggi del Paese ove sono situati i beni in discorso.

Vengono anche confermati i Trattati per l'abolizione dei Diritti d'altre-
-naggio e di detrazione del 31 Agosto 1763, e del 19 Novembre 1824 già esistenti tra la Sardegna e l'Austria, dovendo interpretarsi il presente articolo in senso espansivo e non mai restrittivo.

V

I Sardi nell'Impero d'Austria e gli Austriaci nel Regno di Sardegna saranno liberi di regolare come i nazionali i loro affari per se stessi, o di affidarne la procura a persona di loro propria scelta, senza essere obbligati a pagare alcun salario o retribuzione a quelli agenti, fattori & di cui non vogliono servirsi, non essendo in tale riguardo soggetti ad alcuna restrizione a motivo della loro nazionalità, ma soltanto a quello stabilito dalle leggi generali del paese.

Cesare

Essi saranno assolutamente liberi nel contrattare le compré e vendite, nel fissare i prezzi di tutti gli oggetti di commercio ed in tutte le disposizioni commerciali, appoggiandosi al legale regime doganale ed a quello delle private dello Stato.

Essi avranno anche un libero e facile accesso presso i tribunali di ogni istanza e giurisdizione per agire e difendersi in giudizio. Saranno liberi di valersi dell'opera di quelli avvocati, notaj ed agenti che crederanno atti a rappresentare i loro interessi e godranno generalmente nei rapporti giudiziari gli stessi diritti e privilegi che sono o saranno accordati ai sudditi dello Stato il più favorito.

VI.

Tutte le merci delle quali nell'uno degli altri Stati contraenti è permessa l'importazione, l'esportazione, il transito, ed il deposito su bastimenti nazionali potranno pure legalmente essere introdotte, esportate, transitate, o depositate su bastimenti dell'altro Stato senza pagare altri o maggiori dazii e diritti, senza essere sottoposte ad altre o maggiori restrizioni e partecipando

pienamente ai medesimi privilegi, riduzioni, benefici, e restituzioni che vengono o verranno accordati alle merci introdotte, transitate e depositate sui bastimenti nazionali.

Parimenti tutte le merci che per la via di terra vengono introdotte, esportate, transitate o depositate mediante conduttori o con mezzi di trasporto appartenenti all'uno degli Altri Stati Contraenti godranno nell'altro sotto ogni rapporto dello stesso trattamento al pari di quelle introdotte, esportate, transitate, o depositate mediante conduttori o con mezzi di trasporto nazionali.

VII

I bastimenti austriaci arrivando nei porti dei Dominii Sardi e reciprocamente i bastimenti Sardi giungendo nei porti dell'Impero d'Austria saranno trattati al loro arrivo, durante la loro fermata, ed alla loro uscita sullo stesso piede come i bastimenti nazionali per tutto ciò che riguarda i Diritti di tonnellaggio, di pilotaggio, di porto, di fanali, di quarantena, di darsena e patente ed altri carichi che gravitano sullo scafo del battimento sotto qualunque denominazione, sia che i Diritti sopra indicati

12

si paghino a favore dello Stato, delle Autorità, locali, e di qualunque Corporazione o Stabilimento.

Anche in quanto concerne il collocamento dei navigli, il loro carico o scarico nei porti, bacini, o rade dei Due Stati, nell'uso dei pubblici magazzini, bilancii, argani, ed altri simili stabilimenti ed ordigni, ed in generale riguardo a tutte le formalità e Disposizioni concernenti l'approdo, la fermata e la partenza dei bastimenti non sarà accordato ai bastimenti nazionali alcun privilegio che non sia ugualmente accordato a quelli dell'altro Stato, essendo precisa volontà delle Alte Parti Contraenti che i rispettivi bastimenti siano trattati sul piede di una perfetta uguaglianza.

VIII.

Resta per altro eccettuato dalle Stipulazioni degli articoli 6 e 7 tanto l'esercizio della pesca nazionale, riservandosi i governi contraenti di regolarmele condizioni colle proprie leggi ed ordinanze, quanto la navigazione di Costa o Cabotaggio che si fa in Ginevrino dei Due Stati da

un porto all' altro, essendo la medesima
esclusivamente riservata ai bastimenti nazio-
nali.

IX

Cittavia i bastimenti di ciascuna delle
Alte Parti contraenti potranno prendere o
disbarcare una porzione del loro carico in un
porto del territorio dell' altra, e completare
nel primo caso il loro carico per l' estero, o
disbarcare nel secondo caso il resto del carico
proveniente dall' estero in uno o più porti
dello stesso territorio senza perciò pagare
alcun diritto diverso da quello che pagasi
dai legni nazionali.

X

In caso di naufragio od avaria di
un legno appartenente al Governo od ai sudditi
di una delle Alte Parti contraenti sulle coste
o nel dominio dell' altra di esse Parti non
soltanto sarà prestata ogni sorta di assistenza
ed usata ogni facilitazione ai naufraghi, ma
anche i legni e le loro parti ed avanzi,
i loro attrezzi e tutti gli oggetti che loro
appartengono, le carte trovate a bordo, come pure
gli effetti e le merci che fossero state gettate

al mare e che venissero salvate, oppure -
il prodotto della vendita, se fossero vendute,
saranno fedelmente restituiti ai proprietari
secondo la loro domanda o quella dei loro
agenti a ciò debitamente autorizzati, e
tutto ciò senz'altro pagamento che quello
delle spese del ricupero e della conservazione
e di quelli eventuali diritti e non altri
che in caso simile si pagherebbero per
un bastimento nazionale).

In mancanza del proprietario
o di speciale agente sarà fatta la consegna
ai Consoli, Vice Consoli, od Agenti Consolari
rispettivi; ben inteso che in caso di qualche
legale reclamo su di un tale naufragio riguardo
ai legni, effetti e mercanzie, la decisione
sul medesimo sarà deferita ai Tribunali
competenti del paese.

Per maggior chiarezza si stabilisce
esplicitamente che per i legni, le loro parti
ed avanzi, per gli effetti e le merci che
in caso di naufragio od avaria verranno
depositati in qualunque punto del territorio
non si pagherà alcun Dazio, in quanto questi
oggetti vengano messi sotto la sorveglianza
delle Autorità competenti, e non entrino in
Consumazione interna.

XI.

Le Patenti e Carte di bordo dei battimenti Austriaci e Sardi, annesse e riconosciute nel paese d'origine come sufficienti per comprovare la nazionalità dei medesimi ne faranno fede anche nei porti dell'altra delle Altre Parti Contraenti.

Qualora le patenti e carte di bordo siano annesse e riconosciute nel paese d'origine come sufficienti per comprovare la portata dei medesimi ne faranno fede anche nei porti dell'altra delle Altre Parti Contraenti in quanto dalla portata dipende la determinazione dei diritti delle tasse e delle imposte che gravitano sugli scafi dei legni, salva la riduzione da farsi in base di tabelle metriche delle indicazioni di quelle Patenti e Carte alle misure legalmente usate nei porti medesimi.

XII.

La navigazione del Po, del Ticino, e dei loro affluenti che sono sotto il dominio Sardo od Austro-Sardo sarà libera ed esente da qualunque aggravio, e le regole necessarie a tale oggetto, come pure per la sorveglianza ed il miglioramento della navigazione verranno

stabilita in un'apposita convenzione alla quale
le Alte Parti contraenti s'impegnano mutual-
mente di addivenire quanto prima.

XIII.

Le due Alte Parti contraenti s'impe-
gnano d'operare l'unione delle loro rispettive
strade ferrate, in modo che reughano congiunti
Genova, Torino, e Milano sul spunto che verrà
giudicato il più conveniente agli interessi
dei due paesi ed ai bisogni del commercio.
Tutti i dettagli dell'unione e del
modo di esercizio verranno stabiliti con una
apposita convenzione.

XIV.

Le Alte Parti contraenti hanno
convenuto nelle seguenti concezioni, e riduzioni
variarie

I.^a Dalla porta dell'Austria

1.^a Il dazio d'entrata per i vini comuni del
Piemonte importati per uno degli uffici doganali
della frontiera austriaca confinante cogli Stati Sardi,
ora stabilito in Lire austriache 10.40 al quintale
metrico sporco viene ridotto a sole Lire austriache
sette al quintale metrico sporco.

2.^a Il dazio d'entrata per i risi neltiti, ora

stabilito in Lire austriache $4 \frac{1}{2}$ al quintale
metrico netto viene ridotto a Lire austriache
una e mezza.

3: Il Dazio d'entrata per manzetti da
uno a due anni ora stabilito in Lire austriache
6 per caduno viene ridotto a Lire austriache
una ed un quarto.

4: Tutte le riduzioni o restituzioni di dazio
ed altre concessioni per la importazione, espor-
tazione ed il transito delle merci, che fossero
state accordate ad altri stati riguardo al Commer-
cio che si fa per la via di mare, per i
porti franchi ed attraverso la linea doganale
fra il Regno Lombardo-Veneto e gli altri stati
d'Italia, vengono accordate anche alla
Sardegna e per il traffico che si fa attraverso
i confini Austro-Sardi.

5: Il dazio attuale sui pesci, i crustacei,
e le altre bestie acquatiche, le frutta fresche
e candite, il bestiame da macello, i cavalli,
i muli, e gli asini, i legumi freschi e secchi,
il legname di costruzione comune e nobile,
i saponi, le profumerie, compresi le acque
odorifere, la terra di magnesia e di manganese,
le pelli crude, il vetro in lastre ed i libri
non verranno aumentati durante il presente
trattato per le provenienze Sarde oltre gli importi

espressi nell' annesso A.

Annelle

II. Dalla parte della Sardegna
6^o Tutti i favori e le riduzioni dei Dazi
che dal Governo Sardo, mediante i suoi trattati
colla Francia Del. 5 Novembre 1850 e dal
20 Maggio 1851, col Belgio Del 24 Gennaio
1851, coll' Inghilterra Del 27 Febbraio 1851,
colla Grecia Del 31 Marzo 1851, colla
Confederazione Svizzera Del 5 Giugno 1851,
colla Stati dello Zollverein Del 20 Giugno 1851,
coi Paesi Bassi Del 24 Giugno 1851, o mediante
altri trattati furono accordati alle merci
provenienti dai rispettivi paesi, sono nello
stesso modo accordati ed applicati anche ai
medesimi generi di mercanzie provenienti
dall' Impero d' Austria, sia che vengano
introdotti nella Sardegna per la via del
mare, oppure per la via dei fiumi o
per terra.

7^o Il Dazio d' entrata per le coperte di
borra di lana, di ritagli e cinofe di panno
stabilito nel trattato col Belgio in franco ma
il Chilogramma viene ridotto a 50 Centesimi.

8^o Il Dazio d' entrata per i fornimenti
da tiro semplici, ora stabilito in franchi Cento
i Cento Chilogrammi, viene ridotto a franchi
75, e quello per i fornimenti da tiro quadrati

ora stabilito in franchi 150 i' Cunto Chibogromni,
a' franchi 110.

9: Il Dazio d' entrata per i balocchi da
fanciulli e le mercerie comuni di legno
vieu ridotto da 50 franchi i' cunto Chibogromni a 40 franchi.

10: Il Dazio d' entrata attualmente esistente
per i formaggi, i lavori da sellaio e da
bottajo, i guanti di pelle, i tessuti, la bonneteria,
e la passamaneria d' ogni genere,
i mobili, i cappelli, gli strumenti da musica,
le vettorie molle e baggions per viaggiatori,
i parapua e parasole, ottone, piombo,
spackfang, mercurio nativo, lavori d' oro d'
argento, le pietre preziose, perle e granate
fine, i marmi in tavole, in cammini, o
sculpti, modellati, puliti, od altrimenti lavorati,
i vasellami, vetri, e cristalli, anche quando
non fossero gia' fissati mediant: N^o 6, 7, 8,
e 9 di quest' articolo, non verranno aumentati
per le provenienze austriache durante il presente
trattato.

XV.

Se nell' avvenire il Governo Imperiale
accordasse ad altri Stati delle riduzioni, o resti-
tuzioni di dazio od altre concessioni per la

importazioni, esportazioni, ed il transito delle merci riguardo al traffico che si fa per la via di mare e nominatamente per i porti franchi od attraverso la linea doganale fra il Regno Lombardo Veneto, e gli altri Stati d'Italia, tutte queste riduzioni, restituzioni o concessioni verranno accordate da per se e gratuitamente alla Sardegna ed al traffico che si fa attraverso i confini Austro-Sardi.

Viceversa tutte le riduzioni o restituzioni di dazio od altre concessioni per la importazione, esportazione, ed il transito delle merci che il Governo Sardo accordasse in avvenire ad altri Stati, verranno da per se e gratuitamente accordate all'Impero d'Austria.

Quindi in nessun caso le merci introdotte od esportate attraverso i confini Austro-Sardi nel territorio doganale d'Austria non verranno colpite da maggiori od altri dazii di quelli che verranno imposti alle merci che fossero introdotte od esportate per la via del mare od attraverso i confini fra il Regno Lombardo Veneto e gli altri Stati d'Italia.

Reciprocamente in nessun caso le merci introdotte od esportate nel territorio doganale di Sardegna attraverso i confini Sardo-Austri

non verranno colpite da' maggiori od altri dazii di quelli che verranno imposti alle merci che fossero introdotte od esportate per la via del mare od attraverso gli altri confini del territorio doganale del Regno di Sardegna.

XVI.

Per dare al traffico dei rispettivi distretti confinanti quelle facilitazioni che i bisogni del commercio giornaliero esigono, le dette Parti Contraenti hanno convenuto come segue:

1° Saranno esenti dal Dazio tanto d'entrata quanto d'uscita nel commercio attraverso i confini Austro-Sardi in ambedue gli Stati:

a Tutte le quantità di merci per le quali il totale dei dazii da riscuotersi importa meno di cinque centesimi.

b Erbe di pascolo, fieno, paglia, strame, muschio per imballaggio o per calefatore, foraggi, giunchi, e canne comuni, rasperelle, piante vive / piantoni e magliuoli di vite / grani in coroni, legumi in erba, lino e canapo non battuti.

c Alveari con api viventi.

d Sangue di bestiarne

e Uovo di ogni genere
f Latta anche se coagulato
g Carboni di legna, carboni fossili, torba,
e carboni di torba.

h Pietre da fabbrica e di casa, pietre da
lastricato e da mulino, e pietre ordinarie da
arrotare, coti greggio da affilare, falci o
falciuole, tutte quelle scalpellate o no per
altro non molate ne tagliate in lastre,
scoria, ghiaja, sabbia, calce e gesso crudo,
marna, argilla ed in generale ogni qualita'
di terre ordinarie da mattoni e pentole,
pipo, stoviglie.

i Mattoni:

k Crusca, sansa / feccia di olive interamunt.
secca / panetti di nocca ed altre focaccine
prodotte con rimasugli di vegetabili,
frutti e semi oleosi cotti o torchiati.

l Cenere di rosmato e cenere di carbon
fossile, concime / anche guano / fondacci,
sciacquature, vinaccia / grappo o feccia di uva
resti di mattoni, rottami di merci di pietra,
o d'argilla, calce d'oro ed d'argento / spazzatura
d'orefici / fango.

m. Pane e farina in quantita' di 10 chilogrammi
bastagne 10 di
carne fresca 4 di

Fornaggi, burro fuso 2 chilogrammi
Patate 100 di

2.º Il prodotti naturali di quella parte delle possessioni dei Sudditi di ognuna delle Alte Parti contraenti, che mediante la linea confinante Austro-Sarda face separata dai rispettivi casali o fabbriche potranno essere spediti esenti dal dazio d'uscita ed entrata a questi casali o fabbriche.

Mediante questa stipulazione non vengono punto alterate le stipulazioni maggiormente favorevoli dei trattati supistenti riguardo ai proprietari misti.

XVII.

Potranno essere nominati e stabiliti dei Consoli, Vice Consoli ed Agenti per la protezione del Commercio di ciascuna delle Alte Parti contraenti in tutti i porti e spiagge di Commercio dell'Altra dove già risiedono dei Consoli di altri Stati, o dove secondo le leggi, le convenienze e l'uso sia ammessa la residenza di Consoli ed altri Agenti stranieri.

Questi funzionarii godranno nel paese della loro residenza degli stessi diritti, privilegi e poteri dei quali godono quelli

della nazione più favorita, non entreranno
in attività, e nel godimento dei diritti
e privilegi loro spettanti se non dopo aver
ottenuto l' esequatur del Governo territoriale
nelle forme a lui consuete.

Chiusura

Nel caso in cui i detti Consoli
od Agenti volessero esercitare il Commercio
saranno soggetti alle stesse leggi e usi
ai quali sono assoggettati gli individui privati
della loro nazione nel luogo dove risiedono.

XVIII.

I Consoli, Viceconsoli, ed Agenti,
in quanto fossero autorizzati dai loro Governi
ad intervenire come giudici ed arbitri delle
questioni civili derivanti da contratti fatti
tra i Capitani e gli equipaggi dei bastimenti
della loro nazione, non potranno essere
impediti nell' esercizio di tali funzioni, e le
autorità locali non potranno ingerirsene salvo
il caso in cui la condotta del Capitano o
dell' equipaggio esigesse secondo le leggi e
prescrizioni del paese dove trovansi una
siffatta ingerenza.

Questi funzionari ricuseranno eruditamente
tutte le autorità locali tutta l' assistenza, che
potrà legalmente essere ad essi accordata, e

che viene accordata ai funzionarii delle più
favorevoli nazioni per la restituzione dei
Disertori dei bastimenti da guerra o
mercantili dei loro paesi rispettivi.

XIX.

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria
assecondando il desiderio di Sua Maestà il
Re di Sardegna consente ad estendere le
Stipulazioni del presente Trattato al Principato
di Monaco posto sotto il protettorato di Sua
Maestà Sarda, in quanto vi siano applicabili
e verso reciprocità da parte di detto Princi-
pato.

XX.

Il presente Trattato viene stipulato
per la durata di cinque anni dal giorno
in cui saranno scambiate le ratifiche.
Ove non venga disdetto da alcuna
delle Alte Parti Contraenti un'anno prima
della scadenza s'intenderà prolungato per
un quinquennio, e così di seguito si
riterrà confermato nell'avvenire ogni volta
per cinque anni, ove un'anno prima
dello spirare d'ogni quinquennio non venga disdetto
da alcuno degli Stati Contraenti.

XXI.

È riservato a S. A. R. l'Arciduca
Duca di Modena ed a S. A. R. l'Infante di Spagna,
Duca di Parma la facoltà di accedere al presente
Trattato.

XXII.

Il presente Trattato sarà ratificato,
e le ratifiche verranno scambiate in Vienna
nel termine di quattro settimane decorribili dal
giorno d'oggi, e più presto se fia possibile.

In fede del che i Plenipotenziarii delle
Alte Parti Contraenti l'hanno sottoscritto e vi
hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Vienna il Diciotto Ottobre
Mille ottocento e quattantuno.

(P. S.) Firmate G. di Bevel / P. S. / Fr. Schwarzenberg

(P. S.) firmi: A. Baumgartner

Articolo Separato

Articolo' separato.

1. Non saranno reputati derogare al principio di reciprocità che forma la base del presente Trattato

a. I premi che i rispettivi governi accordano o accordassero ai loro nazionali in riguardo dei bastimenti mercantili di nuova costruzione eseguita nel paese, in quanto questi premi non consistessero in esenzioni o facilitazioni riguardo ai diritti di porto o riguardo ai dazi per le merci condotte su quei bastimenti.

b. Le immunità accordate a diverse compagnie inglesi e russe dette Yacht-Clubs.

c. Le immunità accordate nell'Austria ai batelli a vapore del Lloyd Austriaco a cagione della speciale loro relazione coll'Imperiale Istituto delle Poste, e reciprocamente le immunità eguali che il Governo Sardo potrebbe accordare alle compagnie incaricate del servizio postale.

d. I vantaggi e favori che venissero concessi ad altri Stati in conseguenza di una completa Unione Doganale.

e. I vantaggi e favori che venissero concessi nell'Impero d'Austria ad altri Stati

della Lega Germanica riguardo ai peculiari
rapporti di federazione esistenti coi medesimi.

f. Le speciali immunità che godono
in Austria i sudditi Ottomani in base
degli antichi Trattati non applicabili ad
altre nazioni.

Il presente articolo separato avrà
la stessa forza e valore che se fosse stato
inserito verbatim nel Trattato di questo
giorno. Esso sarà ratificato e le ratifiche
ne saranno scambiate nel medesimo tempo.

Firmato W. di Rind

F. Schwarzenberg

Firmato A. Baumgarten

Annesso A
all' articolo XIV S 5 Del Trattato Di Commercio
e Navigazione fra la Sardegna e l' Austria
in Data di Vienna li 18 Ottobre 1851

12 pagine

Denominazione degli oggetti	Importo del dazio per l' importazione.		
	Valore dell' oggetto daziato.	Importo del dazio	Quota legale
1° Pesci, crustacei ed altre bestie acquatiche	61		
2° a. freschi tanto vivi che morti / macellati / carassi, rane, conchiglie vive, limache, ostriche, tartarughe, ed in generale tutti i crustacei	1 centinajo sponco	1.	30.
<p>Annotazione. Alorché debbano daziarsi pesci vivi d' acqua dolce non introdotti per la via del mare in recipienti con acqua e' da considerarsi la metà del peso sponco come il peso dei pesci da daziarsi. Qualora il pesarli</p>			

Denominazione degli oggetti	Importo del dazio pell' importazione			
	Misure dell' oggetto daziato	Importo del dazio		Tassa legale
		Piazze	Canoni	
<p>fosse impossibile deve ritenersi. la capacità del recipiente, e calcolarsi con Emere di Misura uguale a 120 funti sporco.</p>				
<p>b. Arringhe, cospettoni, salacche, baccalà, budello salato di pesce</p>	1 Centinajo netto	1.	30.	13 in botte
<p>c. Pesci preparati, cioè dif- seccati, salati, affumicati, e marinati non denominati a parte</p>	"	14		13 in botte 9 in ceste 4 in balle
<p>v. Frutta ordinarie</p>				
<p>a. fresche</p>	1 Centinajo sporco	"	10.	
<p>b. preparate cioè dipeccate al fuoco od all'aria, tagliate in fette od in altro modo, sminuzzate, marmellate cotte seura zucchero d'olive salate</p>	"	"	15	
<p>Annotatione. La frutta con- ferionata in altra guisa saranno da trattarsi come cibi preparati o confetturati.</p>				
<p>c. Frutta seche rinfritte di colori / proibite nell' importazione</p>	1 Centinajo netto	2.	30.	13 in botte o casse 9 in ceste 4 in balle

Denominazione degli oggetti	Importo del dazio per l'importazione	
	Misura e misura dell'oggetto daziato	Importo del dazio annuo Dana legale
d. Castagne, noci, e nocciuole	1 centinajo netto	45
e. Frutta candita	"	20
3° Bestiame da macello		
a. buoi e tori	un capo	4
b. vacche, e manzi oltre due anni	"	2
c. Vitelli sotto l'anno	"	25
d. pecore e capre, cioè pecore, montoni, castrati, capri e becchi	"	15
e. agnelli e capretti	"	10
f. mazzali	"	1
g. porchetti da latte sotto le dieci libbre	"	5
4° Bestie da tiro		
a. cavalli e puledri	"	3
b. muli ed asini	"	1
5° Legumi freschi e secchi		
a. civaja / legumi freschi / cioè carciofi, cetriuoli, caodi, merze, rapani, rape, spinacci asparagi, radici / commestibili /		

20 in botti o cassa
13 in cassa
6 in botte

Denominazione degli oggetti	Importo del dazio pell' importazione			Vara legale
	Misura dell' oggetto daziato.	Importo del dazio		
		Fiorini	Centesimi	
a. funghi ad eccezione dei tartufi	1 Centinajo sporco	"	3	
b. fan, piselli, lenti, veccia ceci	"	"	15	
c. panni di terra	"	"	3	
b: Legname da costruzione				
a. legname da costruzione comune	100 piedi cubi	"	45	
b. legname da costruzione mobile	1 Centinajo sporco	"	5	
γ: Saponi e profumerie				
a. Saponi comune, cioè non profumato	1 Centinajo netto	2.	30	16 in capo
b. Saponi profumato	"	15	"	6 in balla
Annotatione! Saponi in recipienti non maggiori di mezzo Majo di Vienna od in pezzi di non più di mezza libbra, oppure in tali recipienti che secondo la loro qualità sarebbero trattati oltre 15 fiorini per Centinajo				

Denominazione degli oggetti

Importo del dazio
pell' importazione

Misura
dell' oggetto
daziato

Importo
del dazio
paralelo

Tassa legale

Saranno trattati quali merci
di profumeria).

6. merci di profumeria
(compresi le acque odorifere)

Annotatione I. Nelle merci di
profumeria viene compresa
anche ogni qualità
di aceto, grasso, olio, e
sapone profumato, allor-
-ché queste materie siano
contenute in recipienti di
non più di mezzo Moys
(o il sapon sia in pezzi
non maggiori del peso
di mezza libbra) e quando
i recipienti secondo la loro
qualità verrebbero saziati
con più di 15 fiorini
al centinaio

Annotatione II. Le merci
di profumeria contenute

Centini: netto 50

20 in botti
13 in casse
6 in balle

Denominazione degli oggetti	Importo del dazio per l'importazione			
	Misure dell'oggetto daziale.	Importo del dazio		Una legale
		Misure	Misure	
in recipienti di metalli nobili e bijouteria saranno trattate come chiuraglieria fine.				
8° Terra di magnesia e di Manganese				
a. Terra di Magnesia	in centinajo netto	5.		16 in botti o casse
b. Terra di Manganese	in centin.: spora	4	5	9 in casse 6 in balle
9° Pelli crude / cioè verdi o seche anche salate, ma non lavorate più oltre.				
a. Pelli crude comuni, cioè pelli bovine / di bisonte, buffalo, bue, mauro, toro Nauro, visello / pelli cavalline / di cavallo, puledro o mulo / pelli d'asino, cannello, tasso, cane, mazzale, camoscio, cervo, capriolo, alce, renna, ippopotamo, e				

Denominazione degli oggetti	Importo del dazio pell' importazione			
	Misura dell' oggetto daziato	Importo del dazio		Moneta legale
		in centesimi	in centesimi	
rinoceronte, pelli di pecore comuni / di pecora, castrata, pecora montata ed agnello / pelli di capra comuni / di capra, becco, capretto / pelli di lepore e pelli di pesce	1 Centesima	"	25	
b. Pelli crude non nominate aparte	1 Centesima netta	2	30	(15 in botti o casse 9 in ceste, 6 in balle)
10: Nette in lastre ordinarie Nere o bianche	1 Centesima netta	5	"	(23 in botti o casse, 13 in ceste, o corbe)
11: Libri, carte / scientifiche / musiche	"	3	"	(17 in botti o casse, 6 in ceste 4 in balle)
Annotatione I. I libri con figure saranno trattati come libri se le figure sono legate, cucite, in- quadernate, ed appar- tengono al libro medes- simo. In caso contrario				

le figure verranno pagate separatamente
e, allorchè la separazione non si possa
effettuare, l'intera opera sarà pagata
come figure sulla carta.


Annotazione II. I libri legati, la di cui
legatura è munita di fermagli o
altri ornamenti di metallo o di bijouerie
saranno trattati come lavori di carta
non nominati a parte.

Per copia conforme all'originale

Corino li 8 Novembre 1851.

Il Primo Ufficiale
del Ministero degli Affari esteri

Coste



Sardegna

Convenzione
coll' Austria

per la repressione della frode sul Lago Maggiore
e sui fiumi Po e Ticino


Sua Maestà il Re di Sardegna, Sua
Maestà l'Imperatore d'Austria volendo esprimere
il frequente contrabbando che si commette nelle acque
dei rispettivi dominj del Lago Maggiore, del Ticino,
e del Po, hanno ordinato che si prendessero tra i due
Governi gli opportuni concerti affine di rinnovare la
Convenzione del 4 Dicembre 1831, introducendovi quei
miglioramenti e quelle modificazioni che l'esperienza
ha consigliati, e ciò anche in esecuzione dell'art. 5.^o
degli articoli separati e addizionali del Trattato di
pace del 6 Agosto 1819; e perciò hanno nominato
a loro plenipotenziario, cioè, Sua Maestà il Re
di Sardegna il Cavaliere Luigi Cibrario, Cavaliere
dell'Ordine Civile di Savoia, Comandatore dell'Ordine
dei S. Maurizio e Lazzaro, Senatore del Regno;
Sua Maestà l'Imperatore d'Austria il Conte

458

Nedolfo Appony, Ciambellano di S. M. I. R. A., Inviato
Straordinario e Ministro Plenipotenziario d' Austria
presso S. M. il Re di Sardegna, e quali, dopo lo scambio
dei rispettivi pieni poteri che si sono riconosciuti
regolari, hanno convenuto e stipulato gli articoli
seguenti -

Tutte le barche, qualunque ne sia la nazione,
le quali navigando nel Lago Maggiore, o sui fiumi
Ticino e Po entrano nelle acque comprese nei domini
Sardi e Austriaci per proseguire il viaggio lungo il
corso del Lago o dei fiumi anzidetti a qualsivoglia
destinazione, indipendentemente da ciò a cui fossero tenute
in forza dei Regolamenti di Sanità e di Polizia, debbono
essere soggette alla visita degli uffizj di Dogana, per
assicurarsi che avendo esse a bordo Sale, Tabacco ed
altri generi di privilegio, questi generi siano destinati
ad essere recati ai magazzini appartenenti alle
Finanze di alcuno dei Governi confinanti; il che dovrà
essere comprovato dai regolari documenti.

Se le barche provengono dal Lago Maggiore
in direzione verso le rispettive sponde Sardi ed Austriache,
la visita come sopra dovrà effettuarsi soltanto a



richiesta degli Agenti di Finanza di quello dei due Stati
alle cui sponde si troveranno più vicine le barche.

Entrando le barche nelle parti del Tirreno o del Po
soggette ai domini Sardo ed Austriaci, qualunque ne
sia la provenienza, e destinazione, la visita ha luogo
all'ufficio che s'incontra più prossimo al punto d'
ingresso; epperò dovranno i conduttori farne la dichiarazione
al primo ufficio di Dogana, sotto le pene comminate
dalle rispettive leggi per la tentata introduzione
in frode.

Qualora i padroni, proprietari, o conduttori di
esse barche si opponessero alla visita prescritta da
questo articolo, e farà luogo contro di essi all'applicazione
delle pene portate dai vigenti regolamenti, secondo
la qualità dei casi, e la gravità dei fatti.

2.

Nessuna barca, senza distinzione della qualità
del carico, può approdare in altro luogo fuorchè in
quello ove trovasi stabilito un ufficio doganario, e
nei limiti determinati dai segnali che vi sono
collocati dall'ufficio stesso col mezzo dei pali indicatori,
oppia stipiti. Anche in delli luoghi non si potrà
imprendere, nemmeno in parte, lo scarico, se prima

non siasi ottenuta l'autorizzazione dal l'ufficiale dell'ufficio.

3

È vietato espressamente a qualunque barca
1^a di prender terra, bordeggiare, gettar l'ancora, o soffermarsi
con qualsivoglia altro mezzo, fuori degli stabiliti
luoghi d'appiudo, tanto nelle acque del Lago Maggiore
entro la distanza di 200 metri dalla sponda Sarda ed
Austriaca, quanto nelle parti Sarda ed Austriaca
del Ticino e del Po, senza averne prima ottenuta
l'autorizzazione, la quale sarà concessa soltanto per
quei punti che possono essere sorvegliati da un uffizio
di Dogana, o per quel tempo che si riputerà da esso
necessario.

2^a di collocare, ad introdurre fra la barca e la spiaggia,
o riva, piccoli battelli, o qualunque altro mezzo natante
che possa servire al trasporto del carico a terra, o viceversa
da questa alla nave.

4.

Nelle preesiste disposizioni s'intendono compresi,
per gli effetti della presente Convenzione, i seni, canali
ed isole esistenti nei fiumi Po e Ticino.

5.

Qualunque barca il cui ponte fosse congiunto alla

riva, ed alla sponda o in altra maniera avesse preso terra, si considera come realmente approdati, e quindi incumba al conduttore o conduttori, l'obbligo di adempiere alle dichiarazioni doganarie prescritte dai regolamenti generali per la dovuta verifica dell'ufficio

6

La dichiarazione del carico, ossia dei generi, sarà presentata subito dopo l'approdo, ed in un termine non maggiore tutt'al più d'un ora; avrà quindi tutto luogo la visita del carico giusta i regolamenti generali.

Qualora le merci o generi fossero dichiarate per una destinazione di scarico diversa da quella del luogo d'approdo, e per cui si voglia proseguire il viaggio per acqua, i conduttori o proprietari dovranno essi munirsi di bulletta a cauzione, rinviolata al certificato d'arrivo delle merci all'ufficio della dichiarata destinazione, se questa sarà per un punto dei ^{due} dominij Sardo ed Austriaco, oppure all'ultimo ufficio del confine d'acqua dell'uno o dell'altro dominio rispettivamente, se le merci fossero destinate all'estero, sotto l'osservanza inoltre delle forme, cautele e condizioni stabilite per le spedizioni di transito. I conduttori e proprietari delle barche in quali, dopo seguito l'approdo, ripartissero col loro carico

senza essere muniti della prescritta bolletta a cauzione, incorreranno nella pena di una multa di lire tre cento

7

I molini posti tra il Thalesveg dei fiumi Po e Tivino e la sponda sarda ed Austriaca si considerano come situati rispettivamente nel territorio Sardo ed Austriaco, e sono soggetti all'esercizio degli agenti di Finanze dello Stato nelle cui acque si trovano: Se vi si rinvengono generi, merci, o altri oggetti per i quali non siano stati adempiti i regolamenti di Finanza, si procederà al loro sequestro ed agli altri atti occorrenti per l'accertamento legale della contravvenzione.

8.

Qualunque approdo, scaricamento o deposito di merci, ancoraggio, bordeggiamento, trasbordo o stazionamento in luogo illecito, o non autorizzato, sarà considerato per una violazione della linea doganale, e quindi darà luogo alle pene stabilite per fatto di contrabbando.

9

Sono eccettuate dalle precedenti disposizioni i casi di forza maggiore, i quali rendono assolutamente necessario l'approdo, lo scarico, l'ancoraggio, il bordeggiamento,

il trasbordo e lo stazionamento vietati, legalmente provati
in concorso dell' autorità giudiziaria o locale: verificandosi
però un accidente di forza maggiore dovrà esser dato
immediato avviso al più prossimo ufficio di Dogana
nel termine di un ora dopo aver luogo il fatto vietato,
a cura dei conduttori; in difetto del che non sarà
ammessa giustificazione alcuna.

10

Il porto, ed ogni altro mezzo di traghetto, sotto
qualsivoglia denominazione, sui fiumi Po e Ticino,
ed egualmente il loro carico, o trasporto, sebbene recato
sopra carri, barre, vetture e simili, sono essi pure
soggetti alle presenti disposizioni per ciò che
concerne l' approdo, le dichiarazioni, lo scarico, l'
ancoraggio o stazionamento, il bordeggio e il trasbordo.

Nel caso di contravvenzione, oltre le pene
incorse dai passeggeri, proprietari o consegnatari
degli oggetti, i conduttori dei detti porti, o altri
mezzi natanti, incorreranno, per la loro specialità,
nella multa di lire trecento.

11

Se non è presentata la dichiarazione nel modo
e nel termine ordinati dai precedenti articoli 5. e 6,



o se la dichiarazione si scopra infedele od inesatta, si procederà per l'applicazione delle pene stabilite per simili contravvenzioni, a tenore dei regolamenti generali.

12.

Per le trasgressioni di polizia rimangono fermi i regolamenti relativi.

13.

Sarà in facoltà dei due Governi di stabilire tanto sul Lago Maggiore, quanto sui fiumi Ticino e Po, delle imbarcazioni di guardia onde meglio assicurare l'esecuzione delle intese cautele, e la repressione e punizione delle frodi e contravvenzioni.

Nell'esercizio della sorveglianza nel Lago Maggiore gli Agenti di Finanza dei due Stati non potranno approssimarsi a minor distanza di 200 metri alla riva dello Stato costipulante; e in quanto ai fiumi Po e Ticino non potranno, sotto alcun pretesto, approdare; sono ecettuali naturalmente il caso di forza maggiore, e quello di fermi di baratta, merci o persone, fatti dagli Agenti di Finanza d'uno Stato sulle acque di dominio di altra potenza e sulle isole dei fiumi Po e Ticino, per cui occorre la consegna all'ufficio di Dogana di quest'ultima; e infine similmente ecettuale il caso in

31

cui gli Agenti dei due Governi fossero concorsi simultaneamente all'arresto.

Nel caso di questo simultaneo concorso il prodotto delle contravvenzioni sarà diviso per uguali porzioni fra le due amministrazioni.

Il procedimento sarà formale nello Stato alla cui sponda sarà più prossimo il luogo dell'arresto, e secondo le leggi in esso vigenti, senza che per l'incertezza di pertinenza all'uno od all'altro dominio del sito o dell'isola, in cui avrà avuto luogo il sequestro degli oggetti per parte degli Agenti di Finanza di ambedue i Governi, e anche di un solo di essi, possa farsi od ammettersi eccezione alcuna.

111.

Qualunque mercanzia od altro genere che provenendo da paese estero passerà in transito per gli Stati Sardi alla Lombardia Austriaca, o viceversa dalla Lombardia Austriaca passerà in transito per gli Stati Sardi, sortendo dai confini di terra o di acqua in contatto dei rispettivi territorj, non sarà ammesso di ricevere lo scarico delle bollette a cauzione in prova della legale consumazione del transito, secondo è prescritto dai rispettivi vigenti regolamenti, quando prima la


spedizione non sia stata debitamente e regolarmente presentata, e dichiarata all'ufficio Doganale d'ingresso nello Stato a cui è diretto il transito, e da quest'ufficio non ne sia stato riconosciuto ed attestato l'arrivo nello spazio di tempo assegnatovi, e la seguente dichiarazione in corrispondenza della bolletta di transito.

15.

In conseguenza l'ufficio Sardo o l'ufficio Lombardo, designato per l'uscita del transito, compiute che avrà le proprie ispezioni per accertare l'integrità della spedizione, qualora non vi trovi legale motivo d'altro provvedimento a termini dei veglianti generali regolamenti, dovrà sulla bolletta apporre il Visto per la presentazione al vicino ufficio dell'altro Stato d'ingresso, notando il giorno e l'ora dell'invio, e prefiggendosi all'arrivo il tempo misurato alla distanza da percorrersi.

16.

L'ufficio d'ingresso a cui deve presentarsi la bolletta del transito, ne riceve la dichiarazione, ed in base di essa e delle ispezioni sue proprie a termini dei rispettivi regolamenti, ove non gli insorgano legali eccezioni, appone il Visto alla bolletta (se ritira), ed emette il certificato d'arrivo, conforme all'articolo 14,



citando in esso il numero e la data del ricapito, o del registro, nel quale sarà stato preso atto regolare della ricevuta di dichiarazione

17.

I certificati d'arrivo saranno preparati in stampa, riempiti a mano nei vuoti, muniti di legale impronta delle rispettive Dogane, stesi e firmati dal Capo d'ufficio e dal Controllore, o da chi ne fa le veci, e si comporranno di tre esemplari. L'uno di questi sarà rilasciato indistintamente all'installato nella bolletta di transito, e per esso al conduttore, o loro giustificazione. Il secondo si rimetterà, a cura dell'ufficio estensore, insieme colla bolletta originaria entro il periodo e non più tardi di tre giorni, al vicino ufficio dell'altro confine del quale si fece l'inizio del transito. Il terzo esemplare che formerà la matrice delle anzidette due bollette (certificati) sarà trattenuto dall'ufficio estensore, dal quale in fine d'ogni mese dovranno trasmettersi tutte le matrici scaturate alle rispettive Amministrazioni provinciali di Dogana per i dovuti confronti coi ricapiti o registri delle dichiarazioni relative, e per i conseguenti effetti di ratifica o di esecuzione che le dette Autorità si scambieranno reciprocamente

di mese in mese.

18.

Mediante il certificato rilasciato alla parte come sopra, la consumazione del transito si ha per giustificata a scioglimento delle prestite cauzioni. E quindi, dietro il recupero della bolletta di transito, ed il ricevimento contemporaneo del secondo esemplare di certificato che l'ufficio dell'arrivo trasmette all'altro di uscita, quest'ultimo ne compie gli atti di scarico colla emissione della finale bolletta di esito del transito o con quegli altri incumbenti cui sia tenuto in forza dei regolamenti generali verso gli altri uffizj mittenti.

19.

Se per qualunque accidente la spedizione di transito non arriva all'ufficio assegnato per l'ingresso entro il tempo prefisso nella bolletta, il certificato non potrà accordarsi quando nello stesso termine non venisse notificato all'ufficio l'ocaduto impedimento, e non ne fosse contemporaneamente giustificata la causa di forza maggiore con documento steso avanti l'autorità locale, o altro pubblico ufficio. Sarà egualmente riuutato il rilascio del certificato, qualora dalla visita delle merci ne risultino difetti, tanto nella qualità, che nella

quantità, nel qual caso ne verrà accertato il fatto, e rilevato: le differenze in processo verbale, coll'intervento del proprietario, dell'istituto nella bulletta di transito, o del conducente, da emettersi in doppio esemplare, uno dei quali verrà ceduto ad esso conducente, e l'altro spedito all'ufficio prossimo che ha vedimato l'uscita del transito dallo Stato di provenienza, per gli opportuni provvedimenti per conto d'interesse del proprio Governo.

20

I posti opiano uffizj di Dogana per i quali sarà lecito di effettuare i transiti, sotto l'operanza delle presenti disposizioni, sono i seguenti.

Dagli o per gli Stati Sardi

Intra

Arona

Castelletto

S. Martin Ticino

S. Martin Siccomario

S. Pier d'Arera

Dalla o per la Lombardia Austriaca

Laveno

Angera

Sesto Calende

Ponte nuovo di Magenta

Borgo Ticino

Spessa

21

Qualora a termini dei vigenti generali regolamenti sia facoltativo ad alcuno degli anzidetti uffizj di

permettere che in le merci, o derrate pervenute dall'estero
vengano dichiarate di transito onde uscire direttamente
per acqua a destinazione di qualunque degli Stati
Stranieri che non sia altro dei Governi contraenti, la
buletta di transito da emettersi dovrà essere di rigore
assegnata a riportare il certificato d'arrivo e di
scario, ossia la reversale, dall'ultimo ufficio, che si
troverà all'estremo punto della frontiera coll'
estero.

22

In mancanza di presentazione delle merci di
transito all'ufficio assegnato a certificare l'arrivo,
ed in mancanza del certificato per fatto di rifiuto alla
confezione, giustificato a termini delle presenti
disposizioni, non sarà scaricata la buletta di transito,
né potrà aver luogo il rilascio della finale buletta
d'uscita di cui all'articolo 18, ed i contraentori
incorreranno nelle pene comminate dai viglianti
regolamenti in causa di non aver riportata reversale
di scario, ossia di non riportata buletta d'uscita
del transito.

23

Saranno interamente esenti da ogni

tassa, o altra esazione, i certificati di cui all'articolo 17.

24

È riservata a S. A. R. l'Arciduca Duca di
Modena, ed a S. A. R. l'Infante di Spagna Duca
di Parma la facoltà di accedere alla presente
Convenzione

25

La presente Convenzione sarà ratificata nel
termine di quattro settimane, e più presto se sarà
possibile; ed avrà la medesima durata che il trattato
di commercio segnato a Vienna in data del 18. ottobre
prossimo passato.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziarj l'hanno
munita della loro firma, vi hanno apposto il loro
sigillo

Fatto a Torino il giorno ventidue del mese di
Novembre mille ottocento cinquant'uno.

/firmato/ Cibrario.

/firmato/ Appony

L. S.

L. S.

Per copia conforme all'originale

Torino li 25 Novembre 1851.

Il Piuo ufficiale
del Ministero degli affari Esteri
F. Coste